



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.235/2017 del 17/01/2017

Prot. n.11552/2017 del 17/01/2017
Fasc.18.9 / 2005 / 8669

Oggetto: Vesti Solidale S.c.s. Onlus con sede legale in Milano - Via San Bernardino n. 4 ed insediamento in Cinisello Balsamo (MI) - Via Gasparotto n. 19. Autorizzazione variante sostanziale all'impianto di gestione rifiuti già autorizzato con provvedimento di R.G. n. 1675 del 22.02.2006. Art. 208 D.Lgs. 152/06

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *"Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")"*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della

Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;

- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 7/2016 del 26/01/2016 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2016-2018";

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio basso;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Premesso che l'Impresa ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 10351 del 16/10/2014 prot. 213500, emesso dalla Provincia di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto di variante sostanziale all'impianto esistente ed autorizzato non è soggetto alla procedura di V.I.A.;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 1675 del 22/02/2006 relativo all'Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito nel Comune di Cinisello Balsamo (MI) - Via Gasparotto n.19 - nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 12944 del 10/07/2008 prot. 167295 di approvazione di variante all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. 1675/2006 del 22/02/2006;

- la nota del 24/11/2011 prot. 11232 della Provincia di Milano, recante la presa d'atto dell'autocertificazione ex art. 209 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 e la contestuale accettazione della garanzia finanziaria;
- il provvedimento rilasciato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano R.G. 6354/2013 prot. n. 153128 del 13/06/2013 di autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche;
- l'istanza di variante ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 pervenuta il 23/01/2014 (prot. n. 16552) e gli atti ad essa collegati;

Dato atto che:

- l'Impresa in data 28/06/2016 (prot. n. 142991) ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- con nota del 08/07/2016 (prot. n. 0152807) questa Città Metropolitana ha riavviato il procedimento accorpandolo al precedente;
- con nota del 4/08/2016 (prot. n. 176818) é stata indetta la Seduta conclusiva di Conferenza di Servizi;
- le sedute di Conferenza di Servizi si sono tenute nelle date del 17/02/2015 e del 15/09/2016;
- con nota del 15/09/2016 (prot. n. 209907) l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano conferma *“quanto già espresso con Parere tecnico di Competenza del 23.12.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 17841), nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di variante sostanziale dell’Autorizzazione Unica ex. art. 208 del D.Lgs. 152/2006 avanzata dall’Impresa il 23.01.2014 (Prot. Prov. MI n. 16552), rispetto al quale non sono intervenuti cambiamenti per quanto concerne gli scarichi in pubblica fognatura e di non dover pertanto apportare alcuna modifica al succitato Parere Tecnico, che di conseguenza è da intendersi valido anche per il rinnovo in questione”*;

Considerata la documentazione conservata agli atti, nella quale sono ricomprese le richieste di integrazioni e conseguenti sospensioni/interruzioni dei tempi di procedimento;

Atteso che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15/09/2016, ha preso atto del parere favorevole di A.T.S. Milano – Città Metropolitana, dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, del Settore Qualità dell'aria rumore ed energia e del Settore Rifiuti e Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali ed ha condiviso l'Allegato Tecnico *“Risultanze dell’istruttoria: autorizzazione unica (ex art. 208 dlgs 152/06) - Settore Rifiuti Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti”*, parte integrante del presente atto, così come modificato e discusso nel corso della conferenza dei Servizi.

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti rispettivamente pari a 2.604,00 Euro (ricevuta del versamento datata 13/02/2015 (prot. gen. n. 19/02/2015) e di 744,00=(ricevuta del versamento datata 28/06/2016 (prot. gen. n. 142991 del 28/06/2016);

Tenuto conto:

- della nota del 27/10/2016 protocollo arpa_mi.2016.0157393 (acquisita al prot. n. 250972 de 27/10/2016) Arpa Dipartimenti di Milano e Monza Brianza di trasmissione del parere tecnico di competenza con il quale formula valutazioni positive;
- della documentazione integrativa trasmessa dalla Società da ultimo acquisita con note del 17/11/2016 prot. 0266949 e del 11/01/2017 prot. n. 11378;
- del *parere favorevole condizionato all'esito positivo de verifica del documento di “valutazione di impatto acustico”*, espresso dal comune di Cinisello Balsamo con nota di protocollo n. 71679/2016 del 3/10/2016 acquisito in data 12/01/2017 (prot. n. 6626);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € **40.409,24=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Rideterminato, in base a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004, in € **32.327,39** l'ammontare della garanzia finanziaria, verificato che la Società per il sito in argomento é in possesso di certificato n. 16683 del 16/10/2015 avente scadenza 14/09/2018, attestante che il Sistema di Gestione Ambientale adottato é conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 ed acquisito con nota datata 17/01/2017 prot. 11378;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa Vesti Solidale S.c.s. Onlus, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche di prima pioggia ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/2006;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 17/01/2017 (prot. n. 11467) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi Idrici: Parere tecnico di Competenza del 23.12.2015 (Prot. Uff. Ambito n. 17841);
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 15/09/2016 (prot. n. 210067);
- Elaborato grafico Tavola n. 4 avente oggetto "*IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) - Planimetria Generale - Approvazione variante sostanziale impianto gestione rifiuti già autorizzato con R.G. n°1675 del 22.02.2006 (art.208) e rinnovo autorizzazione allo scarico datata settembre 2016*";
- Elaborato grafico Tavola n. 3 avente oggetto "*IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) - Planimetria rete scarico acque datata agosto 2016*";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 la variante sostanziale dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 1675 del 22/02/2006, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 12944 del 10/07/2008 rilasciato all'Impresa Vesti Solidale S.c.s. Onlus con sede legale in Milano – Via San Bernardino n. 4 per l'impianto ubicato in Cinisello Balsamo (MI) – Via Gasparotto n. 19, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria Tavola n. 4 - datata settembre 2016, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- la modifica altresì dell'Autorizzazione R.G. n. 1675 del 22/02/2006, modificata da R.G. n. 12944 del 10/07/2008, consistente nel rilascio e contestuale accorpamento dell'autorizzazione

allo scarico in fognatura ed alle emissioni in atmosfera, a favore dell'Impresa Vesti Solidale S.c.s. Onlus per il sito in argomento, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi Allegati Tecnici "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 23/12/2015 (prot. Uff. Ambito n. 17841) e "Risultanze dell'istruttoria: endoprocedimento autorizzazione alle emissioni" del 15/09/2016 (prot. n. 210067) unito a formare parte integrante del presente provvedimento ed alla Planimetria Tavola n. 3 datata agosto 2016;

FATTO PRESENTE CHE

- relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dalla Disposizione Dirigenziale R.G. n. 1675 del 22/02/2006, modificata da R.G. n. 12944 del 10/07/2008, ed alla nota provinciale del 24/01/2011 (prot. n. 11232) che fissa la scadenza al 21/02/2021;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
- l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
 - garanzia finanziaria determinata in € **32.327,39**.= con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione più 1 anno;
- Sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui alla Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 1675 del 22/02/2006, modificata da R.G. n. 12944 del 10/07/2008, ed alla nota provinciale del 24/01/2011 (prot. n. 11232);
- La Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001:2004 la Società dovrà provvedere entro 30 giorni a integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;
- l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
- l'efficacia della presente autorizzazione, per il solo aspetto delle varianti richieste, è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunicherà l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata;

- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Ditta e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Cinisello Balsamo (MI);
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;

- A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
- Settore Qualità dell'Aria Rumore ed Energia, Servizio Inquinamento Atmosferico;

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale in quanto, ai sensi del d.lgs. 97/2016, tale pubblicazione non è più necessaria;
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.
- il destinatario del presente provvedimento é esente da bollo in base a quanto stabilito dall'art. 10 e dall'art. 17 del d.lgs. 460/1997;

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dott. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dr.ssa. Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria:ing. Elena Airaghi